

ALLEGATO A

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
(ONLUS)
(ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)**

ART. 1 - FINALITA' -

E' costituita con durata illimitata una Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "**AMICI DI COSIMO**" senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso ed indipendente da ogni organizzazione sindacale e senza fine di lucro.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare il sostegno morale, materiale ed economico del Sig. Cosimo Alessandro. L'associazione ha inoltre come obiettivo la sensibilizzazione sulle problematiche legate agli infortuni nello sport, con particolare attenzione al rugby ed alle sue peculiarità.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed, in particolare, mediante l'organizzazione di manifestazioni di ogni genere, convegni, incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative ed potrà inoltre svolgere attività commerciale sempre però con l'obiettivo di fornire mezzi di sostentamento al Sig. Cosimo Alessandro.

ART. 2 - ATTIVITA' -

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati. Copia del presente Statuto e successive modifiche verrà consegnata ad ogni socio.

ART. 3 - SEDE -

L'associazione ha sede in La Spezia - Via del Prione 173. Eventuali cambiamenti dovranno essere approvati dalla maggioranza degli aventi diritto di voto durante un'assemblea appositamente convocata.

ART. 4 - SOCI -

L'associazione é composta dalle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro i quali entreranno nell'associazione in seguito alla sua costituzione.

L'età minima necessaria per l'ammissione all'associazione é di anni 18.

Non possono essere ammessi come soci coloro che non posseggano i requisiti morali o che abbiano riportato condanne per delitti non colposi.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio. L'ammissione a Socio dell'associazione é a tempo

indeterminato, avviene a domanda controfirmata dall'interessato ed é decretata dal Consiglio Direttivo.

Il socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il socio si impegna a versare la quota sociale in misura libera e senza alcun vincolo minimo.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall'associazione ed a utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietà dell'associazione medesima.

ART. 5- PERDITA QUALIFICA DI SOCIO -

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

L'esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio.

- a) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- b) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.
- c) che perda i requisiti morali o riporti condanne per delitti non colposi.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed

esclusione debbono essere comunicati ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

ART. 6 - PATRIMONIO SOCIALE -

Il patrimonio dell'associazione é formato da:

- a) beni immobili e mobili che diventano di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Il patrimonio non può mai essere distribuito durante la vita dell'associazione, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ART. 7 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE -

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote dei soci;
- b) contributi dei soci;
- c) contributi di enti pubblici e privati a puro titolo di erogazioni liberali;
- d) introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali;
- e) introiti di eventuali attività commerciali esercitate, comprese sponsorizzazioni;
- f) introiti derivanti da attività commerciali, come ad esempio vendita di magliette gadgets o simili, che peraltro verranno sempre destinati a fini di utilità

sociale.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese riconosciuti al richiedente dal Consiglio Direttivo su sua specifica richiesta scritta.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA -

L'Assemblea é l'organo sovrano dell'associazione. Essa é convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto ai soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa. Tuttavia, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto al voto, l'intero Consiglio Direttivo e nessuno sia insufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, con annessa relazione tecnica e morale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'associazione;
- b) approva il bilancio di previsione;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, di norma, é considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide , a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole del due/terzi degli associati presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria in ordine a qualsiasi ed ogni argomento posto all'Ordine del Giorno. Ad ogni singolo socio non può essere attribuito più di un voto e può farsi rappresentare da altro socio purché avente diritto a partecipare. Un socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. La nomina del segretario é fatta dal Presidente dell'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) da uno a tre consiglieri, di cui uno funge anche da Tesoriere.

Il Consiglio elegge il Segretario dell'associazione, anche fuori del suo seno, ma comunque tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo

Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione ed in tale veste ha il potere di rappresentare l'associazione nei rapporti con i terzi, ivi compresi gli istituti di credito nei confronti dei quali ha firma libera per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Qualora fosse in previsione una spesa superiore ai 200 euro (sia ordinaria sia straordinaria) questa dovrà essere autorizzata all'unanimità dal Consiglio attraverso delibera scritta. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nel qual caso ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza temporanea.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

A solo titolo di esempio, il Consiglio è competente a:

- a) redigere il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'esame ed approvazione dell'assemblea dei soci;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed i programmi di attività da svolgere da sottoporre all'esame ed approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) predisporre la relazione tecnica e morale sull'attività svolta da sottoporre all'esame ed approvazione

- dell'assemblea dei soci;
- d) eseguire le delibere assunte dall'assemblea;
 - e) emanare i Regolamenti interni ed attuativi dello Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
 - f) amministrare il patrimonio sociale;
 - g) gestire l'associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea.

ART. 11 - ANNO SOCIALE ED ECONOMICO -

L'anno sociale ed economico finanziario decorre dal 1^o Gennaio al 31 Dicembre.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'assemblea dei soci é convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo, con annessa relazione tecnica e morale del Consiglio Direttivo, deve restare depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci e di chiunque vi abbia interesse.

Copia del bilancio consuntivo approvato resterà appesa per almeno un mese dall'approvazione nella bacheca della sede ove vengono esposte le comunicazioni sociali.

Eventuali avanzi di gestione emergenti dal bilancio dovranno essere accantonati a fondi di riserva facenti parte del patrimonio sociale, per essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'associazione; in ogni

caso, non potranno mai essere distribuiti fra i soci.

ART. 12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra associazione non avente scopo di lucro ed avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 - CONTROVERSIE -

Ogni controversia che possa insorgere fra i soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l'attività sociale, sarà demandata alla inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali soci scelti da ognuna delle parti ed un terzo nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione, che rivestirà l'incarico di Presidente.

I componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura previste dal Codice di procedura Civile.

L'inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'associazione del/i soci inadempienti.

ART. 14 - NORME DI RINVIO -

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.